

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE

AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D. - Stagione Sportiva 2026-2027

ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI

La disciplina delle promozioni alla Categoria superiore e delle retrocessioni alla Categoria inferiore sarà oggetto di apposita regolamentazione di successiva pubblicazione.

ART. 2 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL'ETA' (C.U. LND n. 1).

In relazione al Comunicato Ufficiale LND n 299 del 10.02.2026, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di non stabilire vincoli per l'obbligo dell'utilizzo di giovani calciatori nelle Categorie ECCELLENZA – PROMOZIONE e Categorie successive.

ART. 3 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' GIOVANILE SOCIETA' PRIMA CATEGORIA (C.U. LND n.1)

3.1 Le Società partecipanti al Campionato di **Prima Categoria** hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, che assolvono iscrivendo anche alternativamente una propria squadra al Campionato Under 19 e/o Under 18 e/o Allievi Under 17 e/o Giovanissimi Under 15.

3.2 Alle Società di 1^a Categoria che non rispettano l'obbligo previsto dal comma 1 o che, se iscritte ai Campionati sopra indicati, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività o si ritirino prima del termine, verrà addebitato un importo pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato

3.3 Costituiscono attenuanti nella determinazione dell'addebito previsto per il mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra delle Società di **Prima Categoria**: la partecipazione all'attività ufficiale indetta dal Settore Giovanile e Scolastico sia nelle Categorie Calcio a 11 che nelle categorie Calcio a 5, ivi compresi i Campionati Regionali e Provinciali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, sia di attività del Calcio Paralimpico e altre circostanze considerate rilevanti dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, come ad esempio lo svolgimento dell'attività calcistica in località particolarmente disagiate di montagna o collinari, anche su segnalazione delle Società interessate. In ogni caso la riduzione complessiva non può superare l'importo di € 1.000,00 salvo diversa disposizione da parte del Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale.

ART. 4 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' GIOVANILE SOCIETA' CALCIO A CINQUE SERIE C1 (C.U. n.2 LND)

Alle società partecipanti al campionato di **Serie C1** maschile è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad almeno una delle seguenti attività e/o campionati: Serie C femminile - Under 19 - Under 17 - Under 15. Alle società che non rispettano tale obbligo o che se iscritte vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari ad €. 1500,00 (mille/00). La partecipazione al campionato Under 21 e/o all'attività Under 11 / Under 13 può comportare l'attenuazione dell'ammenda, in misura comunque non superiore complessivamente ad € 500,00, salvo diversa disposizione da parte del Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale.

ART. 5 - NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI "FUORI QUOTA" DA IMPIEGARE NEI CAMPIONATI UNDER 19 (C.U. LND n. 1)

UNDER 19 ÉLITE - UNDER 19 REGIONALE

Alle gare del Campionato Regionale "Under 19 Élite" e "Under 19 Regionale" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino ad un massimo di **3 (tre)** calciatori "fuori quota", nati dal **1° Gennaio 2007 in poi**.

UNDER 19 PROVINCIALE

Alle gare del Campionato Provinciale "Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino a un massimo di **6 (sei)** calciatori "fuori quota", nati dal **1° Gennaio 2006 in poi** (indistintamente negli anni **2006 e 2007**).

SCHEMA RIASSUNTIVO FUORI QUOTA

	UNDER 19 ÉLITE UNDER 19 REGIONALE	UNDER 19 PROVINCIALE
NATI dal 1° gennaio 2006 in poi	/	MAX 6 FUORI QUOTA
NATI dal 1° gennaio 2007 in poi	MAX 3 FUORI QUOTA	

L'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

ART. 6 -PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE "UNDER 21 "LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA (C.U. LND N. 9).

6.1 Rinnovo adesione al progetto sperimentale seconde squadre alle modalità e criteri indicati nel CU LND n.9 del 01 luglio 2026 che viene riportato https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782912493_progetto_seconde_squadre_Under_21_con_diritto_di_classifica_e_diritto_alla_promozione_alla_categoria_superiore.pdf ;

6.2 le "seconde squadre under 21", in deroga a quanto previsto dal Cu LND n.9/2026 sopra riportato, potranno essere inserite in graduatoria e/o essere inserite, a titolo di completamento organico, nel campionato di categoria superiore rispetto a quello disputato nella corrente stagione sportiva 2026/2027, solo ed esclusivamente se non si troveranno a disputare il medesimo campionato ovvero un campionato di categoria superiore rispetto a quello disputato dalla prima squadra e solo ed esclusivamente se previsti negli appositi regolamenti specifici del CRER alle condizioni che saranno ivi disciplinate;

6.3 Per i campionati di calcio a 11 maschile, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 atleti nati dal 1° gennaio 2005 in poi e nel limite dei 20 atleti, inserire n.3 atleti "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

Per i campionati di calcio a 11 femminile, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 atlete nate dal 1° gennaio 2005 in poi e nel limite delle 20 atlete, inserire n.4 atlete "fuori quota" nate dal 1° gennaio 2003 in poi.

Per i campionati di Calcio a 5 – sia maschili che femminile- la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 12 atleti/atlete nati/e dal 01 gennaio 2005 in poi e, nel limite dei 12 atleti/atlete, inserire n.2 atleti/atlete nati/e dal 01 gennaio 2003 in poi.

SCHEMA RIASSUNTIVO FUORI QUOTA SECONDE SQUADRE UNDER 21

	Calcio a 11 Maschile	Calcio a 11 Femminile	Calcio a 5
Nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi	MAX 3 FUORI QUOTA	MAX 4 FUORI QUOTA	MAX 2 FUORI QUOTA

ART. 7 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1)

7.1 Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria siano i seguenti:

- dal **20 luglio 2026** **alle ore 17.30;**
- dal **13 settembre 2026** **alle ore 15.30;**
- dal **24 ottobre 2026** (entrata in vigore orario solare) **alle ore 14.30;**
- dal **27 marzo 2027** (entrata in vigore orario legale) **alle ore 15.30;**
- **Play-off e Play-out ove previsti** **alle ore 16.30.**

Salvo disposizione diversa da parte del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale competente emanata e pubblicata sui Comunicati Ufficiali.

7.2 L'orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali (Campionato e/o Coppa) è fissato per le ore 20,30, salvo disposizione diversa da parte del Comitato Regionale o dalle Delegazioni Provinciali emanata e pubblicata sui Comunicati Ufficiali. Per le società che non dispongono del campo con impianto di illuminazione omologato, vi è la facoltà di chiedere di applicare l'orario pomeridiano, dandone preventiva comunicazione, **almeno 15 giorni prima della data fissata per la disputa della gara salvo termine diverso deciso per motivi organizzativi dal Comitato Regionale**, al Comitato Regionale ovvero alle Delegazioni Provinciali sul Portale Servizi Lnd. il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, eventualmente maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società non dotata di impianto di illuminazione e nel cui interesse viene disposta la variazione.

7.3 L'orario di inizio ufficiale per la disputa di tutte le gare del Campionato Under 19 Élite e Regionale è fissato per le **ore 15.00**. Le Società possono richiedere al Comitato Regionale, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo agonistica@figccrer.it, l'autorizzazione a posticipare l'orario di inizio fino al massimo alle **ore 18.00** previa verifica della disponibilità di impianto di illuminazione omologato.

Le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica, dovranno necessariamente disputarsi in contemporaneità di data e orario, come specificato nel successivo art. 9.2.

7.4 Per i Campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le disposizioni emanate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

ART. 8 – VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO.

8.1 Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

8.2 La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

8.3 Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali, entro l'inizio di ogni singola gara, possono disporre, d'ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi) o la variazione del campo di gioco.

8.4 Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati, Coppe, Play Off e Play Out (variazioni di data, degli orari ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) indipendentemente dal loro accoglimento, possono essere soggette all'addebito di una **"tassa di istruttoria"**, a carico della Società richiedente, pari a € 20,00 oppure pari a € 10,00 per Società in caso di richiesta congiunta. Le Delegazioni Provinciali, su indicazione del Comitato Regionale, possono applicare identica "tassa di istruttoria" per i Campionati, Coppe, Play Off e Play Out di competenza nelle medesime modalità sopra riportate, previa pubblicazione delle variazioni sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

8.5 Le richieste di variazione delle gare dei Campionati, intese solo come spostamento di data e/o orario, devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire, al Comitato Regionale o Delegazione Provinciale sul Portale Servizi LND, di norma, almeno **5 (cinque) giorni prima** della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata o non adeguatamente motivata.

8.6 Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva.

8.7 Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

8.8 Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (mail, PEC, messaggistica, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.)

8.9 Nel caso di reiterati e/o possibili rinvii per il perdurare di situazioni di maltempo e impraticabilità dell'impianto di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto,

eventualmente maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

8.10 Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

8.11 Non sono ammesse le inversioni gara per i campionati dilettanti, pertanto le richieste saranno da considerarsi rigettate salvo esigenze organizzative decise discrezionalmente dal Comitato Regionale.

ART. 9 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

9.1 Nelle ultime **due giornate** di ciascun Campionato **non** sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l'obbligo della contemporaneità, previste dal C.U. n. 1 della L.N.D..

9.2 Al fine dell'applicazione dell'obbligo della contemporaneità di cui al comma precedente, l'orario per le gare del **Campionato Under 19 Élite e Under 19 Regionale** è fissato alle **ore 15,30**, salvo diversa disposizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

9.3 Per i campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le disposizioni emanate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

ART. 10 - ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE

In caso di convocazione nelle Rappresentative Provinciali, Regionali o Nazionali **per la partecipazione a gare ufficiali**, ivi comprese quelle disposte dalla Federazione Sammarinese, **di più di un calciatore** appartenente ad una stessa Società è **facoltà del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali**, su richiesta documentata della Società interessata, di anticipare o posticipare d'ufficio le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative, riprogrammando la gara di Campionato a propria discrezione anche in campi diversi da quello ufficiale in deroga all'art. 19 delle noif. Il Comitato Regionale e la Delegazione provinciale competente si riservano, con apposito comunicato, di limitare il numero di richieste di variazione accoglibili per Società, a tutela dell'andamento regolare del campionato.

ART. 11 - AMMENZE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO E COPPA (C.U. LND n. 1)

11.1 Le ammende per rinuncia alla disputa di gare di campionato indicate a pag. 39 del C.U. LND n. 1 si applicano:

- a) in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati;
- b) in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

11.2 In applicazione di quanto previsto dal comma 3 del § III/3 del C.U. LND n. 1, gli importi delle ammende per la rinuncia alla disputa di ciascuna gara di Coppa Italia, Coppa Emilia, Coppa Provincia sono fissate come segue:

a) Eccellenza	prima rinuncia	€ 500,00;
	seconda rinuncia	€ 1.000,00;
	terza rinuncia	€ 1.500,00;
b) Promozione	prima rinuncia	€ 300,00;
	seconda rinuncia	€ 600,00;
	terza rinuncia	€ 1.000,00;
c) 1^ Categoria	prima rinuncia	€ 150,00;
	seconda rinuncia	€ 300,00;
	terza rinuncia	€ 600,00;
d) 2^ Categoria	prima rinuncia	€ 100,00;
	seconda rinuncia	€ 200,00;
	terza rinuncia	€ 400,00;
e) 3^ Categoria (Coppa Provincia)	prima rinuncia	€ 100,00;
	seconda rinuncia	€ 200,00;
	terza rinuncia	€ 400,00;
f) U19 Élite – U19 Regionale e Provinciale – U18 Regionale – Calcio Femminile Regionale – Calcio a 5 Regionale e Provinciale (relative Coppe)		
	prima rinuncia	€ 100,00;
	seconda rinuncia	€ 200,00;
	terza rinuncia	€ 400,00;

ART. 12 - INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (C.U. LND n. 1)

Gli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata sono fissati come segue:

- a) Eccellenza: € 600,00;
- b) Promozione: € 600,00;
- c) 1^ Categoria: € 300,00;
- d) 2^ Categoria: € 200,00;
- e) 3^ Categoria: € 200,00.

ART. 13 - SGOMBERO DELLA NEVE (C.U. LND n. 1)

13.1 Qualora particolari esigenze lo imponessero, il Comitato Regionale può disporre alle Società partecipanti ai Campionati l'obbligo della spalatatura della neve, rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali.

13.2 Tale obbligo decade quando la neve sia caduta:

- a) nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione;
- b) nei 6 giorni precedenti l'inizio della gara per le Società partecipanti al Campionato di 1^a Categoria e 2^a Categoria.

13.3 Tale obbligo non si applica alle Società partecipanti al Campionato di 3^a Categoria ed inferiori.

ART. 14 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE.

Per la formazione delle classifiche si applicano le disposizioni dell'art. 51 delle N.O.I.F.

ART. 15 – ASSISTENZA MEDICA (C.U. LND n. 1)

15.1 Campionati di Eccellenza maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al presente punto 15.1) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

15.2 Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

Le Società ospitanti le gare di cui al punto 15.2) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

15.3 Nella ipotesi di cui ai presenti punti 15.1) e 15.2) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

15.4 Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

15.5 Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la

presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

ART. 16 – INTERRUZIONI DISPOSTE PER RINFRESCARSI (C.U. LND n. 1)

16.1 Nelle giornate con temperatura esterna elevata è consentito per i calciatori una breve pausa (che non deve superare 90 secondi) per dissetarsi a metà dei due periodi di gioco.

16.2 Il break non è ammesso per impartire istruzioni da parte degli allenatori.

ART. 17 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (C.U. LND n. 1)

Si informa che per tutte le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**, valida e funzionante, in base a quanto pubblicato nel C.U. n. 1 della LND – Disposizioni Generali.

ART. 18 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI

Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n.12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta integralmente.

“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara.

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo dovranno

- a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura ¹;*
- b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;*
- c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni ²;*

¹Al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell'automezzo dell'arbitro come da facsimile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale;

²La delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito

d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l'obbligo risarcimento dei danni al competente Organo Federale ³ inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo spesa per riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. Il tal caso l'Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l'importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dell'addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all'Ufficiale di gara interessato".

Art. 19- DIRITTI DI SEGRETERIA

Per la corrente stagione sportiva i diritti di Segreteria per l'organizzazione dell'attività sia dilettantistica che giovanile sono di € 50,00.

Di seguito la tabella delle tasse di approvazione delle amichevoli dilettanti:

TIPOLOGIA DI SQUADRA PARTECIPANTE ALL'AMICHEVOLE	TASSA DI APPROVAZIONE
Società di Federazioni Estere Europee ed Extra-Europee	EURO 100,00
Società di Leghe Professionistiche (Serie A e B)	EURO 200,00
Società appartenenti alla Lega Pro	EURO 100,00
Società di Comitati di altre regioni, Divisioni o Dipartimenti	EURO 50,00
Società del Campionato di Eccellenza	EURO 1,00
Società del Campionato di Promozione	EURO 1,00
Società del Campionato di 1° Categoria	EURO 1,00
Società del Campionato di 2° Categoria	EURO 1,00
Società dei Campionati di 3° Categoria (U21 U18) e Under 19	EURO 1,00
Società dei Campionati di Calcio a 5 e Femminile	EURO 1,00

Di seguito la tabella delle tasse di approvazione dei tornei dilettanti:

³Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND

SQUADRE PARTECIPANTI AL TORNEO	CALCIO A 11 MASCHILE	CALCIO A 5 E CALCIO FEMMINILE
Società appartenenti esclusivamente al Comitato Regionale Emilia Romagna	EURO 80,00	EURO 50,00
Società appartenenti a Comitati altre regioni, Divisioni, Dipartimenti	EURO 100,00	EURO 75,00
Società appartenenti a Leghe professionistiche	EURO 150,00	EURO 100,00
Società appartenenti a Federazioni estere europee	EURO 200,00	EURO 150,00
Società appartenenti a Federazioni estere extra-europee	EURO 200,00	EURO 150,00

ART. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del C.G.S. e dello Statuto e Regolamento della L.N.D oltre al Comunicato n.1 e n.2 e successivi della LND del 01.07.2026.

ART. 21 - NORME GENERALI

Le presenti disposizioni potranno essere modificate nel corso della Stagione Sportiva a discrezione e insindacabile giudizio del Comitato Regionale tramite apposito provvedimento da pubblicarsi sul Comunicato Ufficiale.